

**REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA
DI BENI E SERVIZI**

CAPO I
PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1
Procedure ordinarie

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 2
Principi applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

- a) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) dei principii di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) dei principi principio di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara

che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.

Art. 6

Criteri di aggiudicazione

1. Di regola, le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero, quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
3. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo.
4. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

Art. 7

Principio di rotazione

1. La Morrovalle Servizi s.r.l. è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nell'art. 8.

5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 8

Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.

2. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

- a) forniture di valore fino ad € 4.999,00;
- b) forniture di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99;
- c) forniture di valore superiore ad € 40.000,00, sino ad € 220.999,99.

II Servizi

- a) forniture di valore fino ad € 4.999,00;
- b) forniture di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99;
- c) forniture di valore superiore ad € 40.000,00, sino ad € 220.999,99.

Art. 9

Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvito esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:

- a) l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

3. In caso di affidamento (diretto) al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per la Morrovalle Servizi s.r.l. o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

Art. 10

Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a

contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

CAPO II
ITER PROCEDIMENTALE PER
GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 11

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 12

Determina a contrarre

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l'avvio con la determina a contrarre.
2. Nella determina a contrarre vanno specificati:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f) le principali condizioni contrattuali.

Art. 13

Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

Art. 14

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria.
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 15

Motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.
2. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;

- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione.
3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 16

Motivazione attenuata per appalti di modesto valore

1. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo ad affidamenti diretti di modico valore, ad esempio inferiori a 5.000 euro, può essere espresso in forma attenuata.

Art. 17

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00.

2. In particolare:

a) Per importi fino a 5.000,00 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice;
- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

b) Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice;
- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

3. Resta inteso che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 5% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

4. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso;

- il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 18

Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima come ad es. l'ordine diretto del Mepa.

Art. 19

Trasparenza

1. Trova applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare gli atti della procedura sul profilo committente (Amministrazione Trasparente).

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 20

Procedure negoziate sotto soglia

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite albo fornitori.

Art. 21

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:
 - le esigenze che intendono soddisfare;
 - le caratteristiche dei beni o servizi che intendono conseguire;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare;
 - il criterio per la scelta della migliore offerta.

Art. 22

Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - 1) lo svolgimento di indagini di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - 2) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
 - 3) la stipula del contratto.

Art. 23

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore contemplate dall'art. 8 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico, ove sia presente il metaprodotto riguardante il bene o servizio da acquisire; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

Art. 24

L'avviso di manifestazione di interesse

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
2. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto
5. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
 - nell'avviso di indagine sul mercato è possibile riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

Art. 25

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.

5. Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato sia inferiore al numero minimo di:

Fascia di importo	Numero di operatori da invitare
0 € - 4.999,99 €	3 operatori (<i>indicare altro diverso numero</i>)
5.000,00 € - 39.999,99 €	7 operatori (<i>indicare altro diverso numero</i>)
40.000 € - 220.999,99 €	10 operatori (<i>indicare altro diverso numero non inf. a 5</i>)

si procederà ad una integrazione al minimo mediante sorteggio degli operatori da invitare.

6. Se si sia proceduto ai sensi del precedente comma 4 e si debba poi provvedere ad una integrazione al minimo degli operatori da invitare, ai sensi del precedente comma 5, il principio di rotazione deve comunque ritenersi attuato per aver aperto la procedura a tutti gli operatori economici ai sensi del citato comma 4.

Art. 26

Il confronto competitivo

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque

2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta:

- a) mediante PEC (posta elettronica certificata);
- b) tramite lettera cartacea (qualora non sia possibile l'utilizzo della PEC);
- c) con le modalità previste dal singolo mercato elettronico.

3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 27

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95 e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP.

J) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno

dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

K) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che:

a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;

b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;

c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;

d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

L) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

M) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Art. 28

Le sedute

1. Le sedute di gara, possono esse svolte dal Rup, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice.

2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 29

Verifica dei requisiti

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000,00 € la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Art. 30

La stipula del contratto e le pubblicazioni

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. E' esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.